TRIBUNALE DI LANCIANO

VG 383/2018

ATTO DI INTEGRAZIONE

ALL'ESITO DEL PROVVEDIMENTO RESO IN DATA 21/7/18 E COMUNICATO IL SUCCESSIVO 24/7/18

La sottoscritta **DI PAOLO MARIA BETTINA**, nata a Casoli il 23/06/1975 (CF: DPLMBT75H63B985W) residente in San Vito Chietino, alla Via Adriatica Nord, 112, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Rosati (C.F.: RSTBBR70C47E435A), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lanciano, Via Cacciaguerra 1/A (nr. fax 0872/717422 ed indirizzo pec: <u>barbararosati@pec.giuffre.it</u>), come da procura in calce al ricorso

PREMESSO CHE

- 1. con provvedimento reso in data 21/7/18 e comunicato il successivo 24/7/18 Codesto Giudice, letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi proposto dalla odierna esponente, rilevata la lacunosità del medesimo e del piano del consumatore redatto ed attestato dal Dott. Giuseppe Corti, nominato Gestore della crisi dall'OCC di Pescara, ha invitato, nel termine perentorio di quindici giorni, la ricorrente ad integrare il piano, precisando, nello specifico:
 - "i beni e le risorse da destinare alla soddisfazione dei creditori
 - le modalità di impiego delle risorse e di liquidazione dei beni conferiti nella procedura
 - le ragioni della eventuale esclusione di alcuni beni
 - qualora vi sia un istituto di credito disposto a finanziare il piano (come prospettato eventualmente a pag. 20) l'indicazione di tal istituto ed il deposito di documentazione attestante l'esistenza di precisi contatti in tal senso"

2. debitamente informato, il Gestore ha redatto delle note di precisazione che si

allegano al presente scritto ed alle quali ci si riporta integralmente (doc. 1);

Tutto ciò premesso e considerato, la signora Di Paolo Maria Bettina, come sopra

rappresentata, difesa e domiciliata, intende

PRECISARE

Il piano proposto, nei sensi specificamente indicati nella parte motiva del provvedimento

comunicato in data 24/7/18, come segue, in ordine, in particolare, alla indicazione di un

ISTITUTO DISPOSTO A FINANZIARE IL PIANO

Nel breve termine concesso, la esponente ha ritenuto opportuno rivolgersi alla Banca

Nazionale del Lavoro SPA, creditore ipotecario che - come già evidenziato - ha dato avvio

alla procedura esecutiva immobiliare nr. 68/2017 pendente avanti Codesto Tribunale.

L'istituto di credito in questione ha iscritto due ipoteche (primo e secondo grado) sugli

immobili di proprietà della Di Paolo, oggetto della predetta espropriazione.

Il valore stimato del patrimonio immobiliare è stato indicato dal CTU Geom. Vitelli in €

142.300,00 al netto della sanatoria edilizia per le irregolarità riscontrate.

Ora vi è che, l'immobile presenta la non trascurabile problematica di essere privo del

certificato di agibilità/abitabilità (doc. 2), circostanza che rende incommerciabile il

bene e/o comunque incide concretamente sulle possibilità stesse di vederlo

aggiudicato con un significativo realizzo per i creditori.

In ragione di ciò e di quanto evidenziato anche dal Gestore, Dott. Corti, quanto al più

probabile valore di liquidazione forzata del bene, che tenga conto della congiuntura del

mercato immobiliare e delle probabili riduzioni d'asta, appare ragionevole anche l'interesse

della creditrice procedente ad una rinegoziazione del mutuo.

2

La somma di cui si chiede l'erogazione, quantificata nella misura di 90.000,00 euro verrà

utilizzata come indicato nel prospetto di cui a pag. 19 per la soddisfazione dei creditori anche

chirografari.

In tale ottica è stata espressamente sondata la volontà di BNL con pec inviata in data

30/7/18 (doc. 3) e con successiva mail inviata al gestore della posizione debitoria del settore

sofferenze BNL (doc. 4), allo stato – anche in considerazione del periodo - ancora prive di

riscontro.

La disponibilità della esponente era già stata manifestata prima dell'avvio della procedura

esecutiva, come testimonia la corrispondenza che si produce sub doc. 5.

La disponibilità dell'Istituto in questione non può ritenersi remota o una ipotesi meramente

dilatoria, atteso che in analoghe circostanze la BNL Spa ha aderito alla rimodulazione del

mutuo, consentendo l'omologa del piano del consumatore (doc. 6)

In alternativa, al vaglio dell'istituto potrà considerarsi una ipotesi di rinegoziazione, sulla sola

sorte capitale, con effetto novativo sui precedenti mutui che consenta di reperire anche la

liquidità necessaria per soddisfare, nella percentuale indicata dal Dott. Corti, i creditori

chirografari.

*** * ***

Come specificato espressamente nel piano, laddove la prima ipotesi di rinegoziazione del

mutuo o di alternativa disponibilità di altro istituto di credito a finanziare il piano nel

termine, ritenuto congruo da Codesto Giudice (non necessariamente dei dodici mesi indicati

dal Gestore - , ma anche inferiore) non dovesse essere ritenuta ammissibile, la proposta

formulata dalla debitrice può considerarsi valida anche ai fini di un accordo di

ristrutturazione o, in subordine ulteriore, ai fini della procedura di liquidazione del

patrimonio immobiliare, secondo le precisazioni contenute nell'allegato doc. 1.

Con osservanza

3

Studio Legale Avv. Barbara Rosati Patrocinante in Cassazione Via Cacciaguerra 1/A 66304 LANCIANO (CH) L.go F. delli Castelli 10 (TORRI CAMUZZI) 65128 PESCARA

Si producono i seguenti documenti:

- 1. integrazione a firma del Dott. Corti;
- 2. elaborato peritale Geom Vitelli PEI 68/2017;
- 3. pec 30/7/2018 Avv. Rosati Avv. Luigi Albore Mascia;
- 4. mail inviata2/8/2018 Dr. Nicoletti e Dott.ssa Chilelli (BNL).
- 5. Corrispondenza in precedenza inviata dalla debitrice alla BNL
- 6. Piano di composizione della crisi omologato dal Tribunale di Sulmona.

Con osservanza

Lanciano, 06/08/2018

Avv. Barbara Rosati